



REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22 febbraio 2016

Modificato con determinazione dirigenziale n. 22/16 P.G. n. 155889 del 22 marzo 2016 – *“Correzione errore materiale art. 16, co. 4”*

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 23 luglio 2021

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2: PRINCIPI

ARTICOLO 3: CHI PUÒ PARTECIPARE

ARTICOLO 4: STRUMENTI DIGITALI

ARTICOLO 5: MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE DEI PROCESSI PARTECIPATIVI

ARTICOLO 6: IL PATTO DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 7: COLLEGIO DEI GARANTI E FORME DI TUTELA DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 8: GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA

ARTICOLO 9: IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI

PARTE SECONDA ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DELIBERATIVA

ARTICOLO 10: ISTRUTTORIA PUBBLICA

ARTICOLO 11: DIBATTITO PUBBLICO IN TEMA DI OPERE URBANE, AMBIENTE E SERVIZI

ARTICOLO 12: ISTITUTI PARTECIPATIVI PER LA PROGETTAZIONE URBANA ED EDILIZIA

ARTICOLO 13: FORME DI PARTECIPAZIONE NEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

ARTICOLO 14: CONVENZIONE DEI CITTADINI

ARTICOLO 15: BILANCIO PARTECIPATIVO

PARTE TERZA ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE STATUTARI

TITOLO PRIMO: INTERROGAZIONI POPOLARI, ISTANZE E PETIZIONI

ARTICOLO 16: PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DEGLI ISTITUTI E LORO ESITO

ARTICOLO 16 BIS: TRATTAZIONE DELLE DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA DEI CITTADINI

TITOLO SECONDO: DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA POPOLARE

ARTICOLO 17: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE

ARTICOLO 18: DIRITTO A PROMUOVERE L'INIZIATIVA POPOLARE

ARTICOLO 19: PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE D'INIZIATIVA POPOLARE DA PARTE DEI CITTADINI

ARTICOLO 20: VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ TECNICA E CONTABILE

ARTICOLO 21: DECISIONE DEL COLLEGIO DEI GARANTI

ARTICOLO 22: RACCOLTA DELLE FIRME AI FINI DELLA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ARTICOLO 23: DELIBERAZIONE DELLA PROPOSTA

ARTICOLO 24: PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEI MUNICIPI

TITOLO TERZO: I REFERENDUM POPOLARI

CAPO PRIMO: L'INIZIATIVA REFERENDARIA

ARTICOLO 25: REFERENDUM COMUNALI

ARTICOLO 26: DIRITTO A PROMUOVERE LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

ARTICOLO 27: PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM DA PARTE DI CITTADINI

ARTICOLO 28: VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ TECNICA E CONTABILE

ARTICOLO 29: DECISIONE DEL COLLEGIO DEI GARANTI

ARTICOLO 30: RACCOLTA, DEPOSITO E VERIFICA DELLE FIRME

ARTICOLO 31: INIZIATIVA REFERENDARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 32: INIZIATIVA REFERENDARIA DEI MUNICIPI

CAPO SECONDO: INDIZIONE, VOTAZIONE ED EFFETTI DEL REFERENDUM

ARTICOLO 33: INDIZIONE E DATA DI EFFETTUAZIONE DEI REFERENDUM POPOLARI COMUNALI

ARTICOLO 34: DIRITTO AL VOTO NELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

ARTICOLO 35: DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA

ARTICOLO 36: SCHEDE PER IL REFERENDUM POPOLARE COMUNALE

ARTICOLO 37: UFFICI ELETTORALI

ARTICOLO 38: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E OPERAZIONI DI VOTAZIONE.

ARTICOLO 39: SCRUTINI ED ESITO DELLA VOTAZIONE

ARTICOLO 40: RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE E SUA PROCLAMAZIONE

TITOLO QUARTO: ALTRI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 41: UDIENZE PUBBLICHE

ARTICOLO 42: CONSULTE CITTADINE

PARTE QUARTA NORME CONCLUSIVE

ARTICOLO 43: CASI DI ESCLUSIONE

ARTICOLO 44: MONITORAGGIO E REVISIONE

ARTICOLO 45: SOSPENSIONE DEI TERMINI

ARTICOLO 46: PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE

ARTICOLO 47: DISPOSIZIONE DI RINVIO

ARTICOLO 48: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

APPENDICE - GLOSSARIO

1. GLOSSARIO ISTITUZIONALE

2. GLOSSARIO AMMINISTRATIVO

PRONTUARIO FIRME

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del regolamento.

In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto del Comune di Milano, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, il presente regolamento stabilisce principi e modalità di gestione dei processi deliberativi e partecipativi previsti dallo Statuto o di natura innovativa a disposizione della comunità cittadina.

Il Comune di Milano riconosce nella partecipazione democratica dei cittadini alla formazione delle decisioni un metodo di governo della città, ai sensi degli articoli 1, 3 e 118 della Costituzione.

Articolo 2: Principi.

Collaborazione: i cittadini di Milano e l'Amministrazione comunale collaborano al perseguimento dell'interesse generale, nel rispetto delle rispettive funzioni e competenze, attivando il dialogo civico. Per favorire l'adeguatezza delle decisioni pubbliche, i processi partecipativi sono orientati alla moltiplicazione delle opzioni disponibili e alla ricerca di soluzioni in grado di generare maggior valore pubblico.

Condivisione: al fine di favorire una partecipazione informata e basata sulla conoscenza, l'Amministrazione comunale garantisce a tutti i cittadini i documenti e le informazioni che siano utili all'esercizio dei diritti di partecipazione; i cittadini attivi condividono con l'Amministrazione e la comunità le conoscenze pertinenti e le informazioni utili che abbiano a disposizione.

Inclusione: nel rispetto dei principi costituzionali ogni cittadino, singolo o in gruppo, può esercitare i diritti di partecipazione senza distinzione di sesso, di cultura, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali e di salute. L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione mediante opportune misure di supporto.

Rendicontazione: l'esito dei processi partecipativi prevede la pubblicazione in formato aperto dei documenti, dei dati e dei contributi prodotti nel corso del processo, in forma integrale e completa, e di un documento con il quale l'Amministrazione esprime una valutazione sull'esito del confronto e sull'impatto in merito alle decisioni da assumere.

Sostenibilità economica: per l'attuazione dei diritti di partecipazione il Consiglio Comunale assegna risorse commisurate alla rilevanza, alla complessità dei temi e dei processi da attivare, alla ampiezza della popolazione da coinvolgere.

Articolo 3: Chi può partecipare

1. Il diritto di attivare un processo partecipativo e/o di prendervi parte spetta, fatta salva la disciplina in materia di referendum cittadini, a tutti i cittadini che siano:

- a) residenti nel Comune che abbiano compiuto 16 anni, siano essi cittadini italiani, di Paesi membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi;
- b) residenti in altri Comuni che abbiano un comprovato rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio.

I soggetti indicati possono agire in rappresentanza di associazioni e come portavoce di gruppi informali.

2. La Giunta Comunale può riconoscere la partecipazione a una popolazione più ampia di quella del Comune di Milano nel caso in cui la tematica del processo partecipativo possa interessare un ambito geografico più ampio, anche in accordo con gli enti locali interessati.

3. Per valorizzare il contributo della popolazione di età scolare, e per favorire l'apprendimento dei diritti di cittadinanza mediante l'esercizio concreto, i Consigli di Municipio dei Ragazze e delle Ragazze – attraverso il Consiglio di Municipio - possono promuovere forme semplificate di consultazione dei bambini/e e ragazzi/e del territorio di competenza sulle proposte dagli stessi Consigli dei Ragazze e delle Ragazze formulate. Degli esiti il Consiglio di Municipio dà motivata valutazione con apposita deliberazione.

Articolo 4: Strumenti digitali.

1. Tutti i diritti di partecipazione possono essere esercitati in modalità digitale e analogica. L'Amministrazione mette a disposizione una piattaforma digitale con la quale tutti i cittadini, previo accredito, possono attivare gli istituti descritti nel presente Regolamento e prendervi parte.

La procedura di accredito, avvalendosi delle banche dati anagrafiche comunali e di un eventuale registro dei cosiddetti "utilizzatori stabili" della città, identifica in modo univoco il cittadino; pertanto la sottoscrizione di istanze, petizioni e patti di partecipazione effettuata dai cittadini mediante le funzioni appositamente previste sulla piattaforma digitale ha validità legale.

2. La raccolta delle firme, sia essa in modalità digitale che analogica, deve concludersi entro un periodo di quattro mesi dalla data di avvio della raccolta stessa.

3. Per la verifica della regolarità delle firme sia analogiche che raccolte con la piattaforma digitale, l'Ufficio elettorale riceve dall'Ufficio competente in materia di partecipazione i moduli contenenti le firme analogiche e dal Servizio Informatico comunale l'elenco dei sottoscrittori in forma telematica, corredato dalla relativa attestazione che certifica l'avvenuto utilizzo delle credenziali personali da parte di ciascun sottoscrittore per l'accesso e la sottoscrizione stessa. Sulla base di tale attestazione, l'Ufficio elettorale certifica il numero di firme apposte con sistema telematico e procede alla verifica dell'iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali e anagrafici, provvedendo ad annullare eventuali firme ripetute.

4. Le interazioni effettuate dagli utenti sulla piattaforma digitale sono di norma palesi e i contenuti sono pubblicati con l'indicazione di un nome identificativo univoco assegnato dal sistema al rispettivo autore, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e particolari.

5. Il codice software della piattaforma digitale è in formato aperto e liberamente disponibile per finalità di studio, e analisi e riuso. Il funzionamento e i ruoli di gestione della piattaforma digitale sono pubblici.

6. Il Comune assicura assistenza e procedure alternative al fine di mitigare gli effetti del divario digitale e garantire l'accessibilità degli istituti partecipativi a tutti i cittadini.

Articolo 5: Modalità operative di gestione dei processi partecipativi.

1. I processi partecipativi oggetto del presente regolamento sono attivati o dai cittadini o dall'Amministrazione comunale. I processi partecipativi si svolgono, dall'indizione alla conclusione, in un periodo possibilmente compreso tra le 4 e le 16 settimane, contemporaneamente con l'eventuale procedura di espressione di parere da parte di altri organi, se prevista.

Ogni processo partecipativo è presentato al Municipio interessato per territorio, o alla Conferenza dei Presidenti di Municipio se la tematica ha valenza cittadina generale, per concordare le modalità operative di pianificazione e gestione del processo, con gli stessi tempi indicati al comma 3.

2. Per attivare i processi partecipativi, i cittadini presentano all'Amministrazione un'istanza con le modalità previste dalla disciplina dei singoli istituti.

Fatta salva ogni disciplina specifica, l'istanza deve contenere:

a) una lista di sottoscrittori, nel numero previsto dal singolo istituto di cui si chiede l'attivazione, fra i cittadini ai sensi dell'art. 3; l'indicazione di un numero di rappresentanti dei sottoscrittori non superiore a tre;

b) Il tema da sottoporre al processo partecipativo, illustrato con opportuna ampiezza, chiara indicazione delle motivazioni che sostengono la richiesta e degli obiettivi che ci si propone di raggiungere, nell'interesse generale;

c) il tipo di istituto da attivare, con eventuali richieste di particolari modalità di gestione, munite di specifica giustificazione, e un'indicazione di massima della durata del processo; nel caso di un processo partecipativo sperimentale è necessaria una esposizione chiara della metodologia applicativa, la stima degli oneri gestionali e l'eventuale l'illustrazione di significativi casi nel contesto nazionale o internazionale;

d) esigenze informative e documentali da soddisfare.

3. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollazione dell'istanza l'Ufficio competente in materia di partecipazione convoca i rappresentanti dei sottoscrittori e i dirigenti competenti per materia per dare

avvio all'istruttoria che conduce alla formulazione e alla stipulazione del "patto partecipativo", nel rispetto del presente regolamento, concordando lo sviluppo dell'istruttoria con i promotori.

L'istruttoria si conclude entro trenta giorni lavorativi, salvo specifiche e motivate esigenze di prolungamento.

4. Nel caso l'istanza sia incompleta o richieda parziale approfondimento, l'Ufficio competente in materia di partecipazione collabora con i promotori offrendo supporto amministrativo al superamento delle criticità riscontrate entro e non oltre ulteriori 15 giorni lavorativi.

5. Ai sensi dell'art. 1, l'esito dell'istruttoria è la stipula di un patto di partecipazione tra l'Amministrazione, per il tramite dell'Ufficio competente in materia di partecipazione, e i promotori.

Nel caso in cui un istituto di partecipazione sia attivato per impulso dell'Amministrazione, l'Ufficio competente redige un patto di partecipazione in analogia al caso precedente.

In entrambe le circostanze la Giunta comunale può esprimere indirizzi propedeutici alla stipula del patto.

6. Ogni istituto partecipativo deliberativo prevede:

a) un documento contenente tutti i contributi prodotti nel corso del processo partecipativo; nella loro autonomia, i Municipi possono partecipare, con deliberazione dell'organo consiliare, ai processi partecipativi di cui agli artt. 11-15, formulando proprie osservazioni.

b) un documento dell'Amministrazione con la valutazione dei contributi prodotti e l'impatto sulle decisioni da assumere;

c) la relazione finale del coordinatore, ove individuato, contenente i documenti di cui alle lettere a) e b) e un dettagliato resoconto dello svolgimento del processo partecipativo, corredato dai dati necessari alla valutazione della qualità delle operazioni. La relazione finale è redatta dal coordinatore nominato ai sensi dell'art. 9, o altrimenti, in assenza del coordinatore, il documento finale è redatto dall'Ufficio competente in materia di partecipazione.

Tutti questi documenti sono trasmessi al Collegio dei Garanti per quanto di competenza.

7. Tutti questi materiali sono pubblicati in formato aperto sul sito dell'Amministrazione e conservati secondo le norme sull'archiviazione documentale nella pubblica Amministrazione.

8. L'Amministrazione comunale può opporsi all'attivazione di un processo partecipativo esclusivamente nel caso in cui la materia proposta:

a) sia già stata sottoposta ad altro processo partecipativo nel corso del medesimo mandato amministrativo;

b) non rientri nelle competenze comunali;

c) sia in conflitto con i principi della Costituzione, dello Statuto comunale e del presente regolamento;

d) contribuisca alla diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di esclusione sociale, di fanatismo, razzismo, odio e minaccia).

9. Per dirimere divergenze relative all'ammissibilità delle istanze di partecipazione e alle loro modalità realizzative, i proponenti rivolgono all'Amministrazione istanza di riesame in via di autotutela. Le istanze possono riguardare violazioni del presente regolamento, vizi di metodo, insufficienze di motivazione. L'istanza riceve risposta entro 7 giorni lavorativi dalla data di protocollazione.

Articolo 6: Il patto di partecipazione.

Il patto di partecipazione è l'atto amministrativo che specifica obiettivi, caratteristiche, durata del processo partecipativo e definisce impegni, ruoli e responsabilità reciproche dell'Amministrazione e dei partecipanti. Viene adottato attraverso determina dirigenziale e deve contenere, in coerenza con l'istanza di attivazione, almeno i seguenti elementi essenziali:

a) la chiara definizione dell'oggetto del processo partecipativo;

b) la definizione dei materiali documentali richiesti a corredo del processo partecipativo;

c) il ruolo del coordinatore se previsto. Nel caso, il patto può essere sottoscritto anche dal coordinatore;

d) la definizione delle principali modalità operative del processo partecipativo, in particolare con riferimento alla adozione di strumenti digitali e analogici eventualmente combinati, e alle modalità delle operazioni di voto, se previste;

e) l'eventuale ricorso a consulenti esterni, se previsti, e la definizione del loro ruolo;

- f) il ruolo di eventuali facilitatori, se previsti, che dovranno esser muniti delle competenze per guidare i processi partecipativi e dirimere eventuali divergenze;
- g) il parere dei municipi e/o le loro delibere, se espressi, nonché le misure che ne conseguono, ai sensi dell'art. 5

Articolo 7: Collegio dei Garanti e forme di tutela della partecipazione.

1. Il Collegio dei garanti è un organo indipendente dell'Amministrazione comunale. Ha compiti di:

- consulenza metodologica, coordinamento, monitoraggio delle attività in corso;
- valutazione della qualità delle politiche partecipative e proposta di misure di sviluppo;
- controllo dell'applicazione imparziale degli istituti di partecipazione;
- composizione bonaria delle divergenze che ne dipendono.

Il collegio collabora con l'Ufficio competente, con il coordinatore del dibattito pubblico e con il Responsabile per la trasparenza del Comune di Milano ove da questi richiesto.

2. Per l'esercizio di queste funzioni il Collegio può essere integrato da un comitato di due membri, scelti dal Comune di Milano fra esperti in materie di partecipazione, con rispetto della parità di genere, purché esenti da conflitti di interesse. Questo incarico non dà luogo a retribuzione.

3. L'Amministrazione comunica tempestivamente al Collegio dei Garanti lo stato dei processi partecipativi richiesti e in corso al fine di agevolare l'esercizio delle sue funzioni. La comunicazione è corredata da una dettagliata descrizione delle finalità, del tema e della procedura relative ad ogni processo partecipativo.

4. Nel caso l'istanza di partecipazione fosse respinta dall'Amministrazione, può essere presentata al Collegio dei Garanti un'istanza di riesame motivata e redatta per iscritto, nella quale i firmatari esprimono altresì la volontà di conformarsi al parere del collegio. L'istanza di riesame è pubblicata sul sito istituzionale del Comune il primo giorno utile dopo il suo ricevimento. La procedura contestata viene sospesa d'Ufficio per il tempo concesso al collegio per esprimersi, che di norma non può superare i 15 giorni solari.

5. Il Collegio, esaminate le ragioni poste a sostegno dell'istanza delle parti, procede in prima istanza alla composizione bonaria della divergenza per salvaguardare il processo partecipativo, indicando opportuni correttivi. Le parti possono essere udite su richiesta delle stesse o del Collegio.

6. La decisione del Collegio resa nei termini di cui ai commi precedenti, con le relative motivazioni, è comunicata alle parti entro i successivi 5 giorni lavorativi ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune. I processi riesaminati dal Collegio con esito negativo non possono esser riproposti nell'arco del medesimo mandato amministrativo.

7. In caso di insorgenza di controversie sulle modalità applicative delle regole contenute nel "Regolamento recante la Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini attivi alla Cura, alla Gestione condivisa e alla Rigenerazione dei Beni comuni urbani", i cittadini sottoscrittori dei patti di collaborazione possono chiedere l'intervento del Collegio dei Garanti, che esprimerà il proprio parere al riguardo ai fini di una composizione bonaria della controversia, ferma restando la competenza della funzione dirigenziale in merito alla decisione finale da assumere.

Articolo 8: Gestione della partecipazione e promozione della cittadinanza attiva.

1. Il Comune promuove la cittadinanza attiva coordinando degli istituti della partecipazione, anche nelle sedi decentrate. In particolare il Comune:

- a) istruisce le proposte di attivazione di processi partecipativi, provvede alla redazione e sottoscrizione dei patti partecipativi; gestisce lo svolgimento dei processi partecipativi mediante la piattaforma digitale e modera la produzione dei contributi da parte dei cittadini;
- b) attiva la sinergia tra gli uffici dell'Amministrazione comunale coinvolti dai processi partecipativi con competenze dirette o funzioni di assistenza; attiva ove previsto la consultazione dei Municipi per l'effettuazione delle attività loro demandate nell'ambito degli istituti deliberativi;
- c) offre ai cittadini un sostegno di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;

d) presidia le attività di informazione e comunicazione interne ed esterne in tema di partecipazione, in collaborazione con i promotori dei processi, attraverso il sistema delle relazioni con i cittadini (CRM Citizens Relationship Management) e con la collaborazione dei Municipi.

e) promuove la collaborazione dei cittadini attivi nella diffusione e gestione degli istituti di partecipazione e nello scambio di buone pratiche.

f) gestisce il registro delle associazioni riconosciute, non riconosciute e dei gruppi informali, con i relativi fascicoli, nonché il registro dei cittadini attivi;

3. 2. Il Comune collabora alla diffusione della partecipazione civica nei servizi pubblici ai sensi dell'art. 13, favorendo le attività dei soggetti che vi sono preposti.

Articolo 9: Il coordinamento dei processi partecipativi.

1. L'Amministrazione comunale può affidare la gestione dei processi partecipativi, anche a richiesta dei promotori, ad un operatore esterno, individuato mediante una procedura di evidenza pubblica.

2. Il coordinatore dei processi partecipativi è individuato tra soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socioeconomica. Il coordinatore non deve avere profili di incompatibilità per conflitto di interesse con le opere o le materie oggetto del processo partecipativo.

3. Il coordinatore svolge le attività affidategli con imparzialità responsabilità e autonomia professionale. Inoltre:

a) nel quadro del patto di partecipazione, progetta le modalità di svolgimento del processo partecipativo ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, i temi di discussione, il calendario degli incontri e i documenti oggetto del dibattito; realizza le modalità di comunicazione pubblica.

b) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito e fa emergere le posizioni in campo, evitando che residuino posizioni inesprese o non rappresentate;

c) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua il piano di comunicazione e informazione al pubblico ed effettua aggiornamenti della piattaforma partecipativa;

d) elabora, se previsto, i documenti finali del processo partecipativo.

Nell'esercizio di questi compiti il coordinatore collabora con il Collegio dei garanti e con l'ufficio competente in materia di partecipazione.

PARTE SECONDA ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DELIBERATIVA

Articolo 10: Istruttoria pubblica.

1. Mediante l'istruttoria pubblica sono aperti al contributo di tutti i cittadini i seguenti provvedimenti:

a) modifiche statutarie;

b) regolamenti comunali, ad esclusione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, dei provvedimenti in materia patrimoniale, finanziaria e tributaria, del Regolamento edilizio, salva diversa deliberazione del Consiglio;

c) piani strategici in materia di ambiente, mobilità, servizi alla persona ed edilizia popolare, ove il processo partecipativo non sia già previsto da altra fonte normativa;

d) interventi, pubblici e privati, determinati da leggi e procedure speciali che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente e che prevedono l'espressione di un parere di conformità urbanistica da parte dell'Amministrazione comunale con eventuale adozione di variante allo strumento urbanistico generale vigente, ferme restando le condizioni di cui all'art. 5.

I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati tempestivamente sulla piattaforma partecipativa per consentire ai cittadini di richiedere l'attivazione dell'istruttoria pubblica.

Nel rispetto delle prerogative del Consiglio l'istruttoria pubblica si svolge tra l'adozione/proposta del provvedimento da parte della Giunta comunale e l'approvazione da parte del Consiglio.

2. L'istruttoria pubblica è indetta:

- a) con deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze;
- b) su istanza sottoscritta validamente da cinquemila portatori dei diritti di partecipazione, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento; le sottoscrizioni debbono essere raccolte entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della proposta sulla piattaforma di partecipazione, e la verifica della validità delle firme deve avvenire entro 15 giorni dalla data di deposito dell'istanza.
- c) quando ne facciano richiesta 6 Consigli di Municipio, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi Consiglieri, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della prima deliberazione municipale.

3. L'Ufficio competente in materia di partecipazione stabilisce i modi e le forme dell'istruttoria, nel rispetto dei principi del presente regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione, con la pubblicazione di un Patto Partecipativo che specifichi le modalità di svolgimento e l'impatto sulle decisioni da assumere. La durata della fase di raccolta dei contributi ha durata minima di 4 settimane.

4. L'istruttoria pubblica è convocata con avviso pubblico diretto a tutti i cittadini, recante le indicazioni per la consultazione anche in formato digitale del provvedimento oggetto di dibattito, del Patto Partecipativo, dei materiali informativi, di consultazione e di approfondimento, nonché dei contributi prodotti nel corso del processo.

5. L'istruttoria pubblica si compone di quattro fasi:

- a) indizione: l'istruttoria viene presentata insieme agli elementi fondamentali oggetto di discussione;
- b) dibattito. Consiste nella raccolta di contributi, aperti al confronto fra cittadini, mirato all'elaborazione di proposte di modifica puntuale da applicare al testo del provvedimento. A questa fase partecipano di diritto gli organi tecnici comunali competenti per materia, con funzione di approfondimento e valutazione tecnica contestuale delle proposte. Possono essere attivati tavoli di dibattito dedicati ad esperti esterni all'Amministrazione comunale e a portatori di interesse, individuati con riguardo al massimo pluralismo; il dibattito può essere gestito da un coordinatore ai sensi dell'art. 9.

c) valutazione: le proposte di modifica da recare al testo del provvedimento possono essere sottoposte, attraverso le funzioni della piattaforma digitale per la partecipazione, al gradimento da parte dei partecipanti, con modalità analogica o digitale, sia mediante sistemi di votazione; in questo caso la deliberazione avviene a maggioranza semplice.

d) conclusione: l'Ufficio competente per la partecipazione riassume in un documento conclusivo una sintesi che dia conto del percorso, delle opinioni emerse e delle osservazioni ricevute, raccogliendo dagli organi comunali competenti per materia un'indicazione favorevole o contraria all'accoglimento delle proposte, e in caso di diniego con motivazione scritta individuale o sintetica, che sarà trasmessa ai proponenti e all'organo competente all'approvazione in via definitiva.

Articolo 11: Dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi.

1. Il dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi esamina la scelta di realizzare o non realizzare un intervento, e/o le sue eventuali opzioni migliorative, di norma mediante la comparazione di alternative possibili.

2. Il dibattito pubblico può essere attivato nei casi seguenti:

- a) opere pubbliche di interesse urbano generale di valore presunto superiore a EUR 5.000.000 (cinque milioni) e sino alle soglie previste dal DPCM n. 76/2018, ad esclusione degli interventi di manutenzione e delle opere di urbanizzazione e delle attrezzature per servizi comprese nell'ambito di procedimenti urbanistico-edilizi Il dibattito verte sul Piano di fattibilità tecnico economica dell'opera adottato dall'Amministrazione comunale, ed è propedeutico alla successiva progettazione definitiva.
- b) interventi di progettazione condivisa di precisi distretti dell'ambiente urbano su cui siano previste dalla legge procedure di Valutazione ambientale strategica (Vas) o di Valutazione di impatto ambientale (Via) nell'ambito dei medesimi procedimenti.

c) la proposta di nuovi servizi o la progettazione condivisa di servizi pubblici esistenti o programmati, ad esempio di natura culturale, educativa, sociale, assistenziale, ambientale ed economica, ad esclusione di quelli compresi nell'ambito dei procedimenti urbanistico-edilizi.

3. Il dibattito pubblico in tema di opere urbane, ambiente e servizi è indetto:

a) con deliberazione della Giunta o del Consiglio Comunale;

b) su istanza dei cittadini, sottoscritta validamente da cinquemila portatori dei diritti di partecipazione, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento; la verifica della validità delle firme deve avvenire entro 15 giorni dalla data di deposito dell'istanza.

c) quando ne facciano richiesta 6 Consigli di Municipio, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei relativi Consiglieri, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della prima deliberazione municipale.

4. Il Dibattito pubblico si avvale di norma di un Coordinatore che ne stabilisce i modi e le forme di realizzazione, d'intesa con l'Ufficio competente in materia di partecipazione e nel rispetto dei principi del presente regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione. L'avvio avviene con la pubblicazione di un Patto Partecipativo che specifichi le modalità di svolgimento e l'impatto sulle decisioni da assumere. La durata della fase di raccolta dei contributi ha durata minima di 4 settimane.

5. Allo svolgimento del dibattito pubblico si applicano le disposizioni dell'art. 10 comma 5 in quanto compatibili, e per quanto non previsto in questa sede, le disposizioni del DPCM n. 76/2018.

6. L'esito del dibattito pubblico consiste in un documento di sintesi, predisposto dal Coordinatore, contenente la rassegna completa delle diverse posizioni emerse e delle possibili soluzioni prospettate. Di norma, la durata dell'intero processo non deve superare i 60 giorni solari dalla data dell'indizione.

7. La relazione conclusiva include obbligatoriamente il parere dei Municipi interessati dalla sua materia, ed eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 5.

8. L'organo comunale competente delibera intorno agli esiti del Dibattito pubblico esprimendo la propria intenzione di confermare o meno la realizzazione dell'intervento, indicando le eventuali modifiche apportate e motivando laddove non intendesse accogliere le indicazioni emerse.

9. Tutti i materiali e i contributi prodotti sono pubblici e vengono pubblicati in Albo pretorio e sulla piattaforma digitale per la partecipazione.

Articolo 12: Istituti partecipativi per la progettazione urbana ed edilizia

1. Nell'ambito dei procedimenti di programmazione e pianificazione urbanistica il processo partecipativo è disciplinato dalla normativa in materia.

Per i procedimenti urbanistico-edilizi che prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione e/o servizi, nonché la trasformazione di aree strategiche, l'Amministrazione comunale e/o gli operatori privati possono attivare percorsi partecipati nel rispetto dei principi del presente regolamento e dei termini procedurali previsti dalla vigente normativa.

2. Il Consiglio e la Giunta comunale esprimono, inoltre, indirizzi per favorire gli istituti di partecipazione nell'ambito dei piani di manutenzione straordinaria dell'ambiente urbano effettuati dall'Amministrazione comunale o da altri operatori.

3. I Municipi competenti per territorio, o la Conferenza dei Presidenti di Municipio, se la tematica ha valenza urbana generale, prendono parte al processo partecipativo ai sensi dell'art. 5.

Articolo 13: Forme di partecipazione nei servizi pubblici a domanda individuale.

1. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla definizione dei contratti di servizi pubblici, quali i servizi educativi, culturali, sportivi e di assistenza a fasce particolari della popolazione, siano essi condotti in gestione diretta, attribuiti in concessione o a società partecipate, anche nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione comunale istituisce idonee procedure di consultazione secondo gli indirizzi espressi dalla giunta nel rispetto del presente regolamento.

2. Nell'ambito della consultazione i cittadini possono esprimersi su indagine dei bisogni, carta dei servizi, livelli essenziali del servizio, monitoraggio delle prestazioni, valutazione della qualità, soddisfazione degli utenti, indirizzi di miglioramento generale e particolare. Un documento conclusivo

del processo partecipativo dà riscontro alle proposte dei cittadini valutandole in modo motivato e delineando il loro impatto sulle decisioni da assumere.

Articolo 14: Convenzione dei cittadini.

1. La Convenzione dei cittadini è il processo partecipativo con il quale un numero non superiore a mille cittadini, estratti a sorte, dibatte e delibera su temi di interesse pubblico e generale rientranti nelle competenze del Comune di Milano.

2. La Convenzione può essere chiamata a discutere i contenuti e lo schema di una deliberazione.

3. La Convenzione dei cittadini è indetta:

a) con deliberazione della Giunta o, nelle proprie materie di competenza, del Consiglio Comunale;

b) su istanza sottoscritta validamente da cinquemila cittadini, in base a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento; la verifica della validità delle firme deve avvenire entro 15 giorni dalla data di deposito dell'istanza.

c) quando ne facciano richiesta 6 Consigli di Municipio, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della prima deliberazione municipale. I Municipi prendono parte al processo partecipativo ai sensi dell'art. 5.

4. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione della delibera o di protocollazione dell'istanza di cui al comma precedente, l'Ufficio competente in materia di partecipazione definisce tempi e modalità di funzionamento della Convenzione con la pubblicazione di un patto di partecipazione nel rispetto dei principi del presente regolamento e degli indirizzi espressi dalla deliberazione di indizione. La Convenzione può esser composta e convocata solo a seguito della pubblicazione del patto.

5. I membri della Convenzione sono individuati tra i cittadini con il metodo del campionamento casuale, che è eseguito di norma dall'Ufficio statistico del Comune. Il campionamento deve rispettare il rapporto paritario di genere, di età e di distribuzione territoriale in ciascun Municipio, mirando ad un appropriato grado di rappresentatività della popolazione cittadina.

6. La conduzione della Convenzione si compone di quattro fasi successive dedicate:

1. all'impostazione dei lavori e alla elezione di un eventuale portavoce designato e due portavoce supplenti;

2. alla formazione sulle materie oggetto della Convenzione;

3. al dibattito dei contributi dei membri e degli invitati;

4. alle deliberazioni finali, alle quali la Convenzione può giungere mediante un sistema di voto, palese o segreto. La Convenzione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

7. La Convenzione riceve supporto organizzativo da parte dell'Amministrazione comunale per agevolare i lavori e può avvalersi, per gli aspetti di merito, di un comitato scientifico individuato mediante procedura pubblica, senza corresponsione di emolumenti. Alla fase dibattimentale partecipano di diritto gli organi tecnici comunali competenti per materia, con funzione di consulenza e valutazione delle proposte, in ordine alla fattibilità e alla sostenibilità tecnica ed economica.

9. Tutte le attività, i materiali e i contributi prodotti nel corso della Convenzione sono pubblici e consultabili sulla piattaforma partecipativa.

9. L'esito dei lavori della Convenzione dei cittadini consiste nell'elaborazione di un documento contenente tutti i contributi prodotti durante il suo svolgimento e le deliberazioni assunte. Sul predetto documento, entro 3 mesi dalla sua trasmissione all'Ufficio competente in materia di partecipazione, è chiamata a pronunciarsi la Giunta o il Consiglio Comunale, in relazione alle proprie competenze, esprimendo le proprie valutazioni.

Articolo 15: Bilancio partecipativo.

I cittadini, mediante il bilancio partecipativo, propongono e scelgono uno o più progetti di rigenerazione, rivitalizzazione di specifici distretti e consistenze dell'ambiente urbano da realizzare ad opera dell'Amministrazione comunale. Le scelte effettuate dai cittadini con il bilancio partecipativo sono vincolanti per l'Amministrazione comunale. Il bilancio partecipativo può riguardare non solo il territorio, ma anche i servizi che vi si possono installare, eventualmente con un progetto comune.

I Municipi prendono parte al bilancio partecipativo ai sensi dell'art. 5 con facoltà di proporre misure per stabilire le migliori modalità di coinvolgimento della comunità locale e migliorare la qualità dei progetti. Essi inoltre vengono consultati riguardo alla formazione degli indirizzi con cui la Giunta dà avvio al Bilancio partecipativo di cui al comma 2 di questo stesso articolo.

2. Il bilancio comunale individua l'ammontare delle risorse finanziarie destinate al bilancio partecipativo per ogni annualità, sia per gli investimenti che per la spesa corrente. La Giunta Comunale dà avvio alla procedura per il bilancio partecipativo e stabilisce con propri indirizzi la frequenza, le modalità di realizzazione del processo e la ripartizione territoriale delle risorse disponibili. La procedura per il bilancio partecipativo non può essere indetta nell'ultimo anno di mandato del Sindaco.

3. Gli interventi selezionati attraverso il bilancio partecipativo possono essere finanziati anche ricorrendo al contributo di soggetti esterni all'Amministrazione.

4. L'Ufficio competente in materia di partecipazione ne stabilisce i modi e le forme, nel rispetto dei principi del presente regolamento e delle discipline qui previste, attraverso la definizione e la pubblicazione di linee guida operative che indichino i tempi e le modalità di partecipazione e gli esiti che saranno prodotti.

I progetti selezionati dal bilancio partecipativo devono essere iscritti nel Piano triennale delle Opere Pubbliche dell'anno successivo.

5. Il processo del bilancio partecipativo si snoda attraverso le seguenti macro fasi:

a) l'Amministrazione pubblica un avviso contenente gli indirizzi per la presentazione di proposte progettuali corredate da un documento illustrativo sintetico.

b) confronto tecnico preliminare: le proposte sono oggetto di un confronto tra i proponenti e i tecnici comunali competenti per materia per valutarne la realizzabilità di massima e la compatibilità con la programmazione comunale.

c) prima selezione pubblica: le proposte progettuali sono sottoposte al giudizio dei cittadini per ottenere una graduatoria indicativa del loro gradimento e operarne una selezione.

d) confronto tecnico finale: le proposte che hanno superato la selezione sono sottoposte ad una attività di co-progettazione cui partecipano i promotori e i tecnici comunali competenti per materia per la loro definizione e messa a punto.

e) selezione conclusiva: le proposte che hanno superato le fasi precedenti vengono sottoposte al voto dei cittadini per la selezione degli interventi che saranno realizzati.

f) progettazione esecutiva: i proponenti dei progetti selezionati e gli uffici tecnici incaricati concordano le caratteristiche progettuali fino alla fase della progettazione esecutiva

g) realizzazione e monitoraggio: le successive fasi di appalto, cantierizzazione e realizzazione delle opere sono rendicontate e presentate pubblicamente anche attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione.

6. I dati anonimizzati del processo partecipativo e i relativi indicatori di valutazione sono pubblicati in formato aperto e riutilizzabile a fine di analisi e ricerca.

PARTE TERZA

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE STATUTARI

TITOLO PRIMO: INTERROGAZIONI POPOLARI, ISTANZE E PETIZIONI

Articolo 16: Procedimento di attivazione degli istituti e loro esito.

1. Ai sensi dell'art. 3 i cittadini possono avanzare al Comune interrogazioni, istanze, petizioni e domande a risposta immediata per le finalità specificate dall'articolo 9 dello Statuto comunale presentandole direttamente al Protocollo Generale, inoltrandole mediante i servizi postali, oppure utilizzando la piattaforma digitale per la partecipazione.

2. Con l'interrogazione i cittadini possono chiedere ragione di fatti cagionati o valutazioni assunte dall'Amministrazione comunale; con l'istanza possono proporre l'assunzione di specifici provvedimenti o attivare processi di partecipazione ai sensi del presente regolamento; con la petizione possono esporre precise esigenze della comunità e le possibili soluzioni.

3. Il diritto di iniziativa è altresì riconosciuto ad Associazioni, comitati, gruppi informali di cittadini attivi registrati all'anagrafe di cui all'Articolo 8 dello Statuto Comunale e all'Articolo 8 comma f) del presente regolamento.

4. Le interrogazioni, le istanze e le petizioni sono presentate in carta libera o mediante la piattaforma digitale con l'indicazione leggibile del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e documento di identificazione dei presentatori. I presentatori residenti in altri Comuni devono allegare alle interrogazioni, istanze e petizioni, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alla sussistenza del rapporto continuativo con il territorio comunale, indicandone la natura.

5. L'Ufficio elettorale verifica la regolarità e il numero delle firme apposte in formato cartaceo e digitale entro 15 giorni dalla loro presentazione, con le modalità previste all'art. 4 comma 2, e comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente in materia di partecipazione.

6. Alle interrogazioni sottoscritte da almeno cinquecento cittadini ed alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno mille cittadini viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell'organo competente entro quarantacinque giorni dall'esito della verifica di cui al comma precedente. I testi, con le relative risposte, sono pubblicati sull'ambiente digitale per la partecipazione e all'Albo Pretorio del Comune di Milano e vengono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per l'inoltro alla Commissione competente per l'eventuale audizione dei proponenti.

7. Le Domande a risposta immediata sottoscritte da almeno 100 cittadini e recanti l'indicazione del proponente incaricato di presentare la Domanda sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale per la presentazione e la trattazione in aula.

8. Il termine della consiliatura determina la decadenza delle domande a risposta immediata in corso e non ancora trattate.

Art. 16 bis: Trattazione delle Domande a risposta immediata dei cittadini.

1. Il Presidente del Consiglio comunale, ricevute le Domande a risposta immediata dei cittadini, procede come segue:

a) Valuta l'ammissibilità escludendo le domande che non vertano su argomenti di competenza comunale o che siano in contrasto con la Costituzione, con la legge o con lo Statuto comunale. Gli uffici, ove necessario, concordano con il proponente le modifiche ritenute opportune ai fini dell'ammissibilità.

b) Informa i proponenti sull'esito della valutazione di ammissibilità e trasmette a Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali l'elenco delle domande dichiarate ammissibili e di quelle iscritte per la trattazione in Consiglio comunale con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data prevista per la discussione.

c) Inserisce le domande dichiarate ammissibili nel programma dei lavori del Consiglio selezionando, per la discussione di cui all'art. 25 del Regolamento consiliare, le domande che abbiano ricevuto il maggior numero di sottoscrizioni.

2. Domande aventi medesimo argomento potranno essere accorpate e in tal caso, salvo diverso accordo tra i proponenti e gli uffici, il presentatore verrà scelto in base al criterio temporale di presentazione.

3. Il Presidente convoca i proponenti, per presentare in aula la domanda. Alla disamina delle domande si applica la disciplina dell'art. 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale per quanto compatibile.

TITOLO SECONDO: DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 17: Proposta di deliberazione di iniziativa popolare.

1. Il presente titolo disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa popolare previsto dall'articolo 10 dello Statuto comunale.

2. Il diritto di iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione inerenti materie rientranti nelle attribuzioni del Comune.

3. Le proposte di deliberazione non possono essere in contrasto con la Costituzione, la Legge o lo Statuto comunale, fatte salve le proposte di modificazione dello Statuto stesso.

Articolo 18: Diritto a promuovere l'iniziativa popolare.

1. Il diritto di iniziativa popolare è riconosciuto ai residenti nel Comune di Milano che abbiano compiuto 16 anni, siano essi cittadini italiani, di Paesi membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi. Il diritto è riconosciuto anche a coloro che, pur residenti in altri Comuni, possano documentare un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio.
2. Il diritto di proporre una deliberazione è riconosciuto, altresì, ai Consiglieri eletti nei Municipi nei termini previsti dal successivo articolo 24.
3. I proponenti hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali tutti i dati e le informazioni necessari per la formulazione delle proposte di deliberazione, nel rispetto della tutela delle posizioni giuridiche soggettive degli eventuali controinteressati.

Articolo 19: Presentazione della proposta di deliberazione d'iniziativa popolare da parte dei cittadini.

1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare deve essere redatta con indicazione dell'oggetto, della motivazione, delle modalità di finanziamento ove la proposta comporti maggiori spese o minori entrate, dei riferimenti normativi pertinenti e riportare, per punti sintetici, il dispositivo. Per facilitarne la redazione sarà reso disponibile apposito schema di proposta di deliberazione sulla piattaforma digitale per la partecipazione.
2. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno 250 (duecentocinquanta) proponenti, con firma autenticata a sensi di legge, e deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di partecipazione.
La raccolta delle firme indicate al comma precedente può avvenire anche mediante la piattaforma comunale per i processi partecipativi.
3. Entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della proposta l'Ufficio elettorale verifica validità delle firme ai sensi dell'art 3 con le modalità indicate all'art. 4 comma 2.
4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata la non conformità della proposta di deliberazione a quanto previsto nel precedente comma 1 ovvero l'insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di protocollazione della proposta di deliberazione l'Ufficio competente in materia di partecipazione invita i soggetti interessati a modificare il testo della proposta o ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta. Decorso tale ultimo termine senza che le modifiche e/o integrazioni siano state presentate, l'Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della proposta di deliberazione. In caso di integrazione delle firme, consentita una sola volta, procede alle verifiche indicate al comma precedente.
5. Nel caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 3, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di protocollazione della proposta di deliberazione o della presentazione delle modifiche o integrazioni richieste, l'Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati il positivo riscontro e trasmette proposta di deliberazione al Collegio dei Garanti, che ne decide l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 21, comma 3, dello Statuto comunale. A tal fine vengono computate anche le firme raccolte ai sensi del precedente comma 2 e validate dagli Uffici comunali.

La raccolta delle firme indicate al comma precedente può avvenire anche mediante la piattaforma comunale per i processi partecipativi.

Articolo 20: Verifica della fattibilità tecnica e contabile.

1. Effettuate le verifiche ai sensi del precedente articolo, l'Ufficio competente in materia di partecipazione provvede ad inoltrare la proposta di deliberazione alle Direzioni/Aree competenti per la verifica della fattibilità tecnica e contabile, da effettuarsi nei successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale.

2. Nel caso di contestuale presentazione di più proposte di deliberazione d'iniziativa popolare, il termine entro cui effettuare la verifica di fattibilità tecnica e contabile si intende incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ognuna delle proposte presentate.

3. La proposta di deliberazione è, quindi, trasmessa al Collegio dei Garanti, unitamente agli esiti della verifica di fattibilità. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e all'Ufficio Elettorale.

Articolo 21: Decisione del Collegio dei Garanti.

1. Il Collegio dei Garanti dichiara motivatamente l'inammissibilità della proposta di deliberazione nei seguenti casi:

- a) quando la proposta di deliberazione riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
- b) quando la proposta di deliberazione sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di Legge o con lo Statuto, fatte salve le proposte di modifica dello Statuto stesso;
- c) quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui al precedente articolo 20 abbia avuto esito negativo;

d) quando la proposta di deliberazione comprenda più oggetti non funzionalmente connessi fra loro.

2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della proposta.

3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 20, comma 3.

4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura dell'Ufficio competente in materia di partecipazione nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale ed all'Ufficio Elettorale. La decisione è, altresì, pubblicata entro i successivi 5 (cinque) giorni sulla piattaforma digitale per la partecipazione, unitamente al testo della proposta di deliberazione sul quale sarà possibile attivare la raccolta delle sottoscrizioni.

5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione, i proponenti possono apportare alla proposta di deliberazione – per una sola volta - le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la proposta di deliberazione dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 19 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate decide il Collegio dei Garanti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla presentazione, previa verifica della fattibilità da parte dei Settori competenti. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.

6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. d), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della proposta di deliberazione ritenuti ammissibili, ove separatamente formulati. La proposta di deliberazione potrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 20, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.

Articolo 22: Raccolta delle firme ai fini della discussione della proposta di deliberazione.

1. Nel caso in cui il Collegio dei Garanti abbia dichiarato ammissibile la proposta di deliberazione, con la comunicazione di cui al precedente articolo 21, comma 4, l'Ufficio competente in materia di partecipazione invita i soggetti interessati a raccogliere le 5.000 (cinquemila) firme necessarie per la procedibilità della proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 dello Statuto.

La raccolta delle firme indicate al comma precedente può avvenire anche mediante la piattaforma comunale per i processi partecipativi. Tutte le verifiche inerenti sono effettuate ai sensi dell'art. 4 comma 2.

2. Le firme analogiche devono essere raccolte su fogli vidimati dall'Ufficio Elettorale in cui sia riportato il testo della proposta di deliberazione. I fogli devono contenere nella prima pagina lo spazio per la vidimazione del modello da parte dell'Ufficio Elettorale e recare, altresì, i dati identificativi dei sottoscrittori (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di identità, firma). Nella quarta pagina di ciascun foglio devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle

firme. Non sono ammissibili firme apposte in fogli vidimati relativi alla presentazione di altre proposte di iniziativa popolare. I fogli vengono vidimati dall'Ufficio Elettorale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla presentazione. La raccolta delle 5.000 (cinquemila) firme di cui al primo comma deve concludersi con il deposito delle medesime presso l'Ufficio Elettorale nel termine di 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla prima consegna dei fogli vidimati.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal deposito dei fogli vidimati contenenti le firme, l'Ufficio competente in materia di partecipazione, tramite l'Ufficio Elettorale, verifica la loro regolarità secondo quanto previsto dal precedente articolo 20, comma 6, e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

4. Nel caso in cui sia stata accertata l'insufficienza o l'irregolarità delle firme necessarie, l'Ufficio competente in materia di partecipazione ne dà tempestiva comunicazione agli interessati affinché procedano alla regolarizzazione, purché questa avvenga entro il termine dei 90 (novanta) giorni previsto dal precedente comma 1.

Ove il termine di 90 (novanta) giorni sia già decorso ovvero la regolarizzazione non venga effettuata entro il suddetto termine, l'Ufficio competente in materia di partecipazione comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della proposta di deliberazione.

In tal caso, la proposta di deliberazione non potrà essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla presentazione della proposta.

5. L'esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è comunicato, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Garanti, al Segretario Generale ed all'Ufficio Elettorale e pubblicato sul Portale del Comune di Milano, nonché sulla piattaforma digitale per i processi di partecipazione.

Articolo 23: Deliberazione della proposta.

1. Nel caso di esito positivo della verifica e previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla comunicazione della conclusione positiva dell'iter di cui agli articoli precedenti la proposta di deliberazione è iscritta all'Ordine del giorno dell'Organo deliberativo competente.

2. La proposta deve essere deliberata dall'Organo comunale competente entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di iscrizione all'Ordine del giorno.

Articolo 24: Presentazione della proposta di deliberazione da parte dei Consiglieri Municipali.

1. Il diritto di presentare una proposta di deliberazione è riconosciuto anche ai Consiglieri Municipali in numero pari al 10% (dieci per cento) dei Consiglieri complessivamente assegnati ai Municipi.

2. La proposta, redatta nei modi di cui all'articolo 20 in quanto compatibile, sottoscritta dai proponenti con firme autenticate a sensi di legge, con l'indicazione del Municipio di appartenenza ed il nome e cognome dei Consiglieri sottoscrittori, deve essere presentata alla Direzione competente in materia di Decentramento territoriale.

3. Tale Direzione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, provvede alla verifica del numero e della regolarità delle firme e si pronuncia in merito.

4. Qualora, dai riscontri effettuati, la suddetta Direzione accerti l'insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, invita il primo firmatario, o altro Consigliere di Municipio designato a ricevere le comunicazioni, ad integrare le firme mancanti entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta. Il termine di cui al precedente comma si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

5. Nel caso in cui, scaduto il termine per la presentazione delle integrazioni richieste, permanga l'insufficienza o l'irregolarità delle firme necessarie, la Direzione competente comunica il risultato della verifica e la conseguente improcedibilità della proposta al primo firmatario o ad altro Consigliere di Municipio designato a ricevere le comunicazioni.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento è regolato dagli articoli precedenti intendendosi sostituito l'Ufficio competente in materia di partecipazione con la Direzione competente in materia di Decentramento territoriale.

TITOLO TERZO: I REFERENDUM POPOLARI

Capo Primo: L'iniziativa referendaria

Articolo 25: Referendum comunali.

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum comunali con finalità consultiva, abrogativa e propositiva previsti dagli articoli da 11 a 15 dello Statuto comunale.
2. I referendum non possono essere indetti nelle materie indicate nell'articolo 12, comma 3, dello Statuto comunale.

Articolo 26: Diritto a promuovere le consultazioni referendarie.

1. Hanno diritto a promuovere i referendum consultivi, propositivi ed abrogativi:
 - a) i cittadini residenti nel Comune di Milano iscritti nelle relative liste elettorali;
 - b) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune di Milano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197;
 - c) i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, esenti da condanne penali che impediscano l'elettorato attivo ed iscritti negli appositi elenchi elettorali previsti dal successivo articolo 35, comma 2 e seguenti.
 - d) I cittadini indicati al comma precedente possono chiedere di essere iscritti negli appositi elenchi elettorali degli aventi diritto al voto per i referendum popolari comunali. Al "Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" è equiparata la "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'Unione Europea", prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
 - e) La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio Elettorale tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno. L'iscrizione negli elenchi elettorali avviene a cura dell'Ufficio Elettorale entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Gli elenchi degli iscritti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Milano dall'1 al 15 marzo di ciascun anno.
 - f) I cittadini di cui al comma c, inclusi negli appositi elenchi elettorali, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di esserne cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio per perdita dei requisiti di iscrizione.
2. Il diritto in oggetto è esercitabile, nei limiti delle disposizioni statutarie e del presente Regolamento, anche dai Consigli di Municipio e dal Consiglio Comunale.

Articolo 27: Presentazione della richiesta di Referendum da parte di cittadini.

1. La richiesta di referendum, sottoscritta dal Proponente deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di partecipazione corredata da almeno 1000 (mille) firme, autenticate a sensi di legge o apposte tramite la piattaforma digitale per la partecipazione, secondo l'art. 4 commi 1 e 2, ai fini della verifica di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti. La richiesta deve essere redatta con l'esatta indicazione della tipologia di referendum richiesto (consultivo, propositivo, abrogativo) e del relativo quesito.
2. In particolare, il quesito referendario deve esplicitare:
 - a) nel caso di referendum *consultivo*: l'orientamento o la scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, su cui la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;
 - b) nel caso di referendum *propositivo*: l'atto, il provvedimento o il parere di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, sulla cui adozione la cittadinanza è chiamata ad esprimersi;
 - c) nel caso di referendum *abrogativo*: la deliberazione o le parti di deliberazione, con i relativi estremi formali per l'identificazione, sulla cui eliminazione dall'ordinamento comunale la cittadinanza è chiamata ad esprimersi.

3. L'Ufficio elettorale verifica la regolarità e il numero delle firme apposte in formato cartaceo e digitale entro 30 giorni dal deposito dei fogli vidimati contenenti le firme, secondo le indicazioni previste all'art. 4 comma 2, e comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente in materia di partecipazione.

4. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata l'insufficienza del numero delle firme o la loro irregolarità, l'Ufficio elettorale comunale - entro il termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla protocollazione della richiesta di referendum - invita i soggetti interessati ad integrare le firme mancanti o irregolari entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta di integrazione. Il termine di 20 (venti) giorni si interrompe e riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni. Decorso il termine previsto per la presentazione delle integrazioni senza che le stesse siano state presentate, o nel caso in cui decorso tale termine permanga l'irregolarità, l'Ufficio Elettorale comunale comunica ai soggetti interessati e all'Ufficio competente in materia di partecipazione l'improcedibilità della richiesta di referendum.

5. Nel caso di referendum abrogativo l'Ufficio elettorale comunale verifica, altresì, che non sia decorso il termine di 120 giorni dall'esecutività della deliberazione oggetto di referendum e, qualora sia decorso, ne comunica l'improcedibilità ai soggetti interessati e all'Ufficio competente in materia di partecipazione.

6. Prima della presentazione della richiesta di referendum all'Ufficio competente in materia di partecipazione i soggetti Promotori hanno facoltà di consultare il Collegio dei Garanti di cui all'art. 21 dello Statuto comunale ai fini della formulazione del quesito referendario.

Articolo 28: Verifica della fattibilità tecnica e contabile.

1. Accertata la regolarità delle firme presentate, ai sensi dell'articolo 28 comma 3, l'Ufficio competente in materia di partecipazione provvede ad inoltrare la richiesta di referendum alle Direzioni competenti per la verifica della fattibilità tecnica e contabile della medesima, prevista dall'articolo 15 comma 3 dello Statuto, da effettuarsi nei successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale.

2. Nel caso di contestuale presentazione di più richieste di referendum, il termine entro cui effettuare la verifica di regolarità tecnica e contabile si intende incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ognuna delle ulteriori richieste presentate.

3. La richiesta di Referendum è, quindi, trasmessa al Collegio dei Garanti, unitamente agli esiti della verifica di fattibilità. Di tale trasmissione è data comunicazione, per conoscenza, ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale.

Articolo 29: Decisione del Collegio dei Garanti.

1. Il Collegio dei Garanti dichiara motivatamente l'inammissibilità della richiesta di Referendum nei seguenti casi:

a) quando il quesito referendario abbia ad oggetto gli atti o i provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 3, dello Statuto comunale;

b) quando il quesito referendario riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;

c) quando il quesito referendario sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge o con lo Statuto;

d) quando la verifica di fattibilità tecnica e/o contabile di cui al precedente articolo 28 abbia avuto esito negativo;

e) quando il quesito referendario comprenda più oggetti non funzionalmente connessi fra loro.

2. Il Collegio dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza. I soggetti interessati possono chiedere audizione al Collegio dei Garanti per integrare le motivazioni della richiesta.

3. La decisione del Collegio dei Garanti è adottata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 28, comma 3.

4. La decisione del Collegio dei Garanti è comunicata ai soggetti interessati a cura dell'Ufficio competente in materia di partecipazione, nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del

Consiglio Comunale ed al Segretario Generale. La decisione è, altresì, pubblicata sul Portale del Comune di Milano e sulla piattaforma digitale per la partecipazione unitamente al testo del quesito referendario.

5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. d), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione – e per una sola volta - i promotori possono apportare alla richiesta di referendum le modifiche necessarie a conseguire la positiva verifica della fattibilità tecnica e/o contabile. Se le modifiche apportate hanno carattere sostanziale la richiesta di referendum dovrà essere ripresentata con le modalità di cui al precedente articolo 27 e seguenti. Sulla natura delle modifiche apportate decide il Collegio dei Garanti nel termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla presentazione, previa acquisizione della verifica di fattibilità tecnica e/o contabile. A tale decisione si applica la disciplina prevista nel precedente comma 4.

6. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 1, lett. e), il Collegio dei Garanti indica i diversi contenuti della richiesta ritenuti ammissibili, ove separatamente proposti. La richiesta potrà essere ripresentata con la modalità di cui al precedente articolo 27, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dei Garanti.

Articolo 30: Raccolta, deposito e verifica delle firme.

1. Nei 5 (cinque) giorni solari successivi alla comunicazione di ammissibilità della richiesta di referendum, i Promotori provvedono a consegnare all'Ufficio Elettorale i fogli da vidimare il modello del foglio di raccolta firme che sarà utilizzato per la raccolta delle 15.000 (quindicimila) firme previste dall'art. 12, comma 1, dello Statuto comunale. Entro il medesimo termine l'Amministrazione provvede ad attivare la piattaforma digitale per la raccolta delle sottoscrizioni.

2. Il foglio per la raccolta firme in modalità cartacea deve contenere nella prima pagina il testo integrale della proposta e le indicazioni relative ai sottoscrittori: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi del documento di identità, firma; nella quarta pagina del foglio devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme. Non sono ammissibili firme apposte al fine della presentazione di altre richieste di referendum. La conformità del modello a quanto previsto dal regolamento è verificata dall'Ufficio competente in materia di partecipazione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sua presentazione e comunicata ai promotori con l'invito a procedere alla raccolta delle 15.000 (quindicimila) firme di cui al primo comma. Da tale comunicazione decorre il termine dei 120 (centoventi) giorni solari previsto dall'art. 12, comma 2, dello Statuto comunale per il deposito delle medesime firme presso l'Ufficio competente in materia di partecipazione.

3. La raccolta firme, per qualunque tipologia di referendum, può avvenire mediante la piattaforma digitale per la partecipazione, secondo le modalità indicate all'art. 4 e i termini le modalità operative illustrate nelle specifiche di servizio della piattaforma digitale.

4. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal deposito delle firme, l'Ufficio Elettorale procede alla verifica della loro regolarità sotto il profilo:

- del numero e della corretta autenticazione delle firme raccolte sugli appositi moduli vidimati e di quelle raccolte attraverso la piattaforma digitale;

- dell'iscrizione dei firmatari nelle liste o negli elenchi elettorali comunali.

5. La verifica della regolarità delle firme avviene con le modalità indicate all'art. 4 comma 2.

L'Ufficio Elettorale dà comunicazione dell'esito positivo della verifica complessivamente effettuata ai soggetti interessati.

6. Nel caso in cui sia stata accertata la mancanza o l'irregolarità delle firme necessarie, l'Ufficio Elettorale comunale ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati affinché procedano alla loro regolarizzazione, purché questa avvenga entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari previsto dal precedente comma 1.

Ove il termine di 120 (centoventi) giorni solari sia già decorso ovvero la regolarizzazione non venga effettuata entro il suddetto termine, l'Ufficio Elettorale comunale comunica ai soggetti interessati l'improcedibilità della richiesta di referendum. In tal caso, la richiesta di referendum non potrà essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla presentazione della proposta.

7. L'esito delle verifiche di cui ai commi precedenti è comunicato, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Garanti ed al Segretario Generale e pubblicato sul Portale del Comune di Milano e sulla piattaforma digitale per la partecipazione.

Articolo 31: Iniziativa referendaria del Consiglio Comunale.

1. In caso di Referendum consultivo d'iniziativa del Consiglio Comunale, la decisione in merito all'ammissibilità della consultazione referendaria è assorbita dai pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dal parere di legittimità rilasciato dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce il testo del quesito e prevede lo stanziamento di spesa per le operazioni referendarie.

Articolo 32: Iniziativa referendaria dei Municipi.

1. Al fine della presentazione della richiesta di Referendum consultivo ed abrogativo di cui all'art. 12 comma 1, lettere a) e c) dello Statuto comunale, il Municipio che delibera per primo trasmette la propria deliberazione agli altri Consigli di Municipio invitandoli ad aderire, e nomina un Consigliere delegato per la presentazione al Comune della richiesta stessa. Gli altri Consigli che fanno propria la richiesta nominano anch'essi un proprio delegato. L'ultima delle deliberazioni deve essere adottata non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della prima deliberazione, e comunque, nel caso di referendum abrogativo, entro i 120 (centoventi) giorni dall'esecutività della deliberazione oggetto di referendum, pena l'improcedibilità della richiesta.

2. La richiesta di referendum in oggetto dev'essere presentata alla Direzione competente in materia di Decentramento territoriale che, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, procede alla verifica del rispetto dei termini di cui al comma precedente e delle maggioranze previste dall'articolo 12 comma 1, lettere a) e c) dello Statuto comunale, dandone comunicazione al Consigliere di Municipio a tal fine delegato.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo il procedimento è disciplinato dagli articoli precedenti, intendendosi sostituito l'Ufficio Elettorale con la Direzione competente in materia di decentramento.

Capo Secondo: Indizione, votazione ed effetti del referendum

Articolo 33: Indizione e data di effettuazione dei referendum popolari comunali.

1. I referendum di cui al presente titolo sono indetti con decreto del Sindaco almeno 80 (ottanta) giorni prima della consultazione stessa e devono svolgersi annualmente in una sola tornata, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno oppure in quello compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre.

2. I Referendum non possono aver luogo in giornate nelle quali la votazione è impedita a termini di Legge. Negli altri casi, se un'altra votazione che coinvolge gli elettori milanesi è già stata convocata, i Referendum sono convocati nella stessa data.

3. Il Comune informa i cittadini sull'oggetto e le modalità di svolgimento della consultazione pubblicando all'Albo pretorio ed affiggendo in altri luoghi pubblici, almeno 30 (trenta) giorni prima della votazione, i manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto. La medesima pubblicazione è effettuata sul Portale del Comune di Milano e sulla piattaforma digitale per la partecipazione.

4. Dell'indizione è data notizia mediante avviso pubblicato su due giornali quotidiani, scelti tra quelli più diffusi sul territorio milanese.

Articolo 34: Diritto al voto nelle consultazioni referendarie.

1. Il diritto al voto nelle consultazioni referendarie è riconosciuto dallo Statuto del Comune di Milano ai cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, ai cittadini appartenenti agli Stati dell'Unione Europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D. Lgs. 12 aprile 1996 n. 197, nonché ai cittadini provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea nei termini indicati nei commi successivi.

2. I cittadini maggiorenni provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che siano residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed esenti da condanne penali che impediscano l'elettorato attivo secondo la normativa italiana vigente, possono chiedere di essere iscritti negli appositi elenchi elettorali degli aventi diritto al voto per i referendum popolari comunali. Al "Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" è equiparata la "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'Unione Europea", prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

3. La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio elettorale tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno. L'iscrizione negli elenchi elettorali avviene a cura dell'Ufficio Elettorale entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Gli elenchi degli iscritti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Milano dall'1 al 15 marzo di ciascun anno.

4. I cittadini di cui al comma 2, inclusi negli appositi elenchi elettorali, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di esserne cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio per perdita dei requisiti di iscrizione.

5. I cittadini di cui al comma 2, che siano residenti nel Comune di Milano alla data di indizione della consultazione referendaria e non iscritti negli elenchi nel medesimo previsti, possono altresì presentare la domanda di iscrizione entro il 60° (sessantesimo) giorno antecedente la data di votazione. L'iscrizione si perfeziona entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni solari. L'elenco degli iscritti è immediatamente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune fino alla conclusione delle operazioni elettorali.

6. Gli elettori votano nelle stesse sezioni elettorali presso cui sono iscritti al fine delle elezioni del Consiglio Comunale. I soggetti indicati al precedente comma 2 votano nelle Sezioni elettorali cui sono assegnati sulla base dell'indirizzo di residenza. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può provvedere ad identificare sedi unificate in cui votano gli elettori di più sezioni. In tal caso l'Ufficio Elettorale di sezione è unico.

7. In corrispondenza all'introduzione di modalità di voto elettronico, può essere disposto che il voto avvenga in sedi diverse da quelle di cui al comma 6, accorpando eventualmente gli elettori di più sezioni.

8. L'elettore è ammesso al voto dall'Ufficio elettorale di sezione sulla base dell'appartenenza alla lista elettorale o all'elenco di sezione trasmessi all'Ufficio stesso, ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente Ufficio Elettorale Comunale comprovante il diritto al voto per gli elettori non iscritti, per qualsiasi motivo, nella lista elettorale o nell'elenco di sezione.

Articolo 35: Disciplina della propaganda referendaria.

1. Alla propaganda per le consultazioni referendarie comunali si applicano le disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. Il Comune, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, invia agli elettori comunicazione via posta elettronica contenente sia le modalità di voto sia i testi oggetto di votazione.

Articolo 36: Schede per il Referendum popolare comunale.

1. Le schede per il Referendum popolare comunale devono avere le caratteristiche delle schede di votazione stabilite per le consultazioni referendarie nazionali.

2. Esse contengono il quesito completo, seguito dalle risposte prestampate positiva e negativa.

3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascun referendum

Articolo 37: Uffici Elettorali.

1. L'Ufficio elettorale di sezione, ai fini del Referendum popolare comunale, è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco fra coloro che possono essere componenti degli Uffici Elettorali di sezione ai fini dell'elezione del Consiglio Comunale. Per le sezioni nella cui circoscrizione rientrano ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, o vi siano elettori con diritto al voto domiciliare, è nominato un ulteriore scrutatore.

2. L'Ufficio Elettorale centrale, ai fini del Referendum, è presieduto da un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Milano ed è composto da altri due membri designati rispettivamente dal

Prefetto e dal Sindaco, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del Referendum, scelti fra gli elettori idonei all'ufficio di membro dell'Ufficio Elettorale di sezione. Le funzioni di Segretario dell'ufficio sono svolte dal Direttore del Settore Servizi Civici o da altro Dirigente, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

3. I componenti degli Uffici Elettorali hanno diritto ad una indennità pari a quella prevista per i componenti degli Uffici Elettorali ai fini della elezione del Consiglio Comunale.

Articolo 38: Costituzione dell'Ufficio Elettorale di sezione e operazioni di votazione.

1. Il giorno della votazione l'Ufficio Elettorale di sezione si costituisce alle ore 7,00, per lo svolgimento delle operazioni preliminari all'apertura delle votazioni.

2. Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, fatta esclusione per le giornate di festività religiosa della Chiesa cattolica o di confessioni diverse, pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno.

3. Gli elettori, muniti di valido documento di identità, sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.

4. Possono altresì essere stabilite, con ordinanza del Sindaco, per tutte o parte delle Sezioni, modalità di voto elettronico atte a garantire la segretezza, la fedele registrazione e la inalterabilità del voto espresso dal singolo elettore.

5. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione, i rappresentanti designati dai Promotori e da ogni Gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale. A tal fine la designazione deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dai Promotori o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Articolo 39: Scrutini ed esito della votazione.

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.

2. Nel caso in cui siano state presentate più richieste referendarie, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle medesime presso l'Ufficio Elettorale del Comune.

3. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di sezione è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati - siano essi stati attribuiti o meno - e delle decisioni adottate.

4. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente Titolo.

Articolo 40: Risultato della consultazione e sua proclamazione.

1. L'Ufficio elettorale centrale, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della votazione, verifica i risultati comunicati dalle sezioni elettorali, procede alle rettifiche che si rendessero necessarie e proclama i risultati definitivi della consultazione.

2. Il risultato del Referendum è dichiarato con decreto del Sindaco, pubblicato all'Albo Pretorio, sul Portale del Comune e sulla piattaforma digitale della partecipazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

TITOLO QUARTO: ALTRI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 41: Udienze pubbliche.

1. L'udienza pubblica è:

a) indetta dall'Amministrazione Comunale qualora essa intenda adottare deliberazioni relative a piani territoriali, strumenti urbanistici generali e grandi opere pubbliche a rilevanza cittadina;

b) convocata su argomenti o proposte relative a varianti e ad interventi che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente, qualora la richiesta sia sottoscritta da un numero di 1000 (mille) cittadini, secondo le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

2. Le proposte di deliberazione di cui all'articolo precedente, lett. a), con i pareri dei Consigli di Municipio e delle Consulte se prescritti, devono essere portate a conoscenza dei cittadini unitamente agli eventuali elaborati tecnici e progettuali relativi all'intervento, mediante pubblicazione sul Portale del Comune e nelle sedi dei Consigli di Municipio, precisando l'oggetto, il luogo e la data di convocazione dell'udienza pubblica.

La richiesta di udienza pubblica da parte dei cittadini, di cui al precedente comma 1 lett. b), viene pubblicata sul Portale del Comune, sulla piattaforma digitale della partecipazione e nelle sedi dei Consigli di Municipio entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

3. L'udienza pubblica è indetta dal Sindaco o dall'Assessore delegato non prima di 15 (quindici) e non oltre 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente.

4. L'udienza pubblica è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui designato, eventualmente coadiuvato dal Segretario Generale o da un Vice Segretario Generale e, se del caso, da altro Assessore competente per materia.

5. All'udienza pubblica possono svolgere interventi unicamente i rappresentanti delle Associazioni di cui all'articolo 7 dello Statuto e i soggetti in rappresentanza di non meno di 300 (trecento) cittadini o persone aventi un rapporto continuativo con il territorio comunale, che abbiano presentato istanza di partecipazione anche attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione. Modalità e termini di intervento sono regolati dall'Amministrazione alla fissazione della data dell'udienza stessa.

6. Durante l'udienza pubblica è possibile illustrare rilievi scritti, qualora siano stati sottoscritti da più di 500 (cinquecento) cittadini, anche attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione.

7. Il Sindaco o l'Assessore da lui designato presenta in Consiglio Comunale una relazione riassuntiva delle risultanze dell'udienza pubblica. Il Consiglio o la Giunta Comunale, in base alle rispettive competenze, forniscono adeguata motivazione delle deliberazioni che non abbiano recepito i rilievi di cui al comma precedente.

8. Le firme per la richiesta di udienza pubblica, intervento e presentazione dei rilievi sono apposte o attraverso la piattaforma digitale per la partecipazione o di seguito su fogli, vidimati in unica data a cura dell'Ufficio Elettorale, nei quali è riportato, anche sinteticamente, l'oggetto dell'udienza pubblica, il contenuto dell'intervento o del rilievo. Ciascuna firma deve essere accompagnata dall'indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita del sottoscrittore, nonché degli estremi di un documento di riconoscimento. I fogli vidimati devono essere inoltrati al Sindaco, che provvederà alla trasmissione all'Assessorato di competenza. Sulle firme raccolte l'Amministrazione provvederà alla verifica su un campione non inferiore al 10% delle medesime.

9. La verifica della regolarità delle firme avviene con le modalità indicate all'art. 4 comma 2.

10. All'udienza pubblica si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale, anche per quanto riguarda la partecipazione del pubblico durante la seduta.

Articolo 42: Consulte cittadine.

1. Le Consulte cittadine, istituite per ambiti e materie specifici e funzionanti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, sono composte da un numero dispari di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici), determinato con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'esecutività della suddetta deliberazione consiliare viene pubblicato apposito bando contenente le modalità ed i termini di presentazione delle candidature, i requisiti richiesti ed i criteri mediante cui esse saranno valutate. Possono chiedere di far parte della Consulta cittadina gli Enti, gli Organismi Cittadini e le Associazioni di cui all'articolo 7 dello Statuto nonché le Organizzazioni Sindacali e di Categoria operanti nei Settori di attività della Consulta stessa. Le candidature devono essere accompagnate da una sintetica motivazione.

3. Le candidature sono valutate, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, da una Commissione tecnica composta dal Dirigente e da due funzionari del Settore competente per materia. Le risultanze della verifica sono trasmesse al Sindaco ed alla Commissione Consiliare competente, individuata dal Presidente del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco, entro i 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, nomina i componenti della Consulta tra le persone le cui candidature siano state ritenute ammissibili in sede istruttoria, avendo cura che sia rispettato l'equilibrio di genere. Per ogni Ente, Associazione e Organizzazione Sindacale e di Categoria non può essere designato più di un rappresentante.

5. Le Consulte eleggono nel proprio seno un Presidente – incaricato di coordinarne i lavori e di tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale – ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

6. Le Consulte si riuniscono in via ordinaria ogni 3 (tre) mesi, e in via straordinaria qualora: a) si tratti di proposte di deliberazione per le quali il provvedimento istitutivo ne abbia stabilito il parere obbligatorio, b) per iniziativa del Sindaco o dell'Assessore delegato, o c) su richiesta della metà più uno dei suoi membri.

7. Qualora il parere della Consulta sia obbligatorio ai sensi del precedente comma 6, esso deve essere allegato alla proposta di delibera di adozione del provvedimento e reso entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio Comunale. In caso di parere non reso nei suddetti termini, ne viene fatta menzione nella proposta di deliberazione.

8. In occasione delle riunioni, l'Amministrazione mette a disposizione della Consulta locali idonei e fornisce, con congruo anticipo, gli atti e i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di competenza.

9. Le sedute della Consulta sono pubbliche, fatto salvo quanto diversamente disposto dal proprio Presidente. I soggetti terzi possono eseguire foto o riprese audio video degli Amministratori, dei membri delle Consulte e dei relatori che intervengono alla seduta solo se preventivamente autorizzati dal Presidente, al quale rivolgono specifica richiesta scritta per la singola seduta in svolgimento o per più sedute.

Le richieste pervenute entro 24 ore dall'inizio della seduta e che non abbiano ottenuto risposta prima dell'inizio della seduta sono considerate accolte, salvo diversa decisione da parte del Presidente. Per ogni altro aspetto relativo alle riprese audiovisive, si fa riferimento al relativo Regolamento comunale.

PARTE QUARTA NORME CONCLUSIVE

Articolo 43 Casi di esclusione.

Il presente Regolamento non troverà applicazione nel caso in cui l'attuazione delle procedure partecipative in esso previste non sia compatibile con il rispetto dei termini procedurali previsti dalle leggi regionali e statali vigenti.

Articolo 44 Monitoraggio e revisione.

Al presente Regolamento si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni in tema di valutazione dell'impatto della regolamentazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. L'impatto del presente regolamento è monitorato periodicamente anche attraverso uno specifico percorso di consultazione pubblica.

Articolo 45: Sospensione dei termini.

Non si possono presentare richieste di attivazione di istituti partecipativi nei seguenti periodi:

- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- dal 10 al 20 agosto.

Articolo 46: Promozione della Partecipazione all'interno del Comune.

1. Il Sindaco informa i dipendenti comunali della possibilità di essere incaricati ai sensi dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53 all'autenticazione delle firme a sostegno dell'attivazione di percorsi partecipativi. A tal fine, il Sindaco è tenuto ad informare i dipendenti comunali dell'avvio della raccolta firme su ciascuna iniziativa popolare, includendo nella comunicazione l'oggetto delle iniziative e i contatti del Comitato promotore.
2. Gli uffici competenti predispongono un piano di formazione periodico sull'approccio e le tecniche partecipative che coinvolga tutte le direzioni dell'Amministrazione.

Articolo 47: Disposizione di rinvio.

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa legislativa popolare e di Referendum nazionale.

Articolo 48: Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.

APPENDICE- GLOSSARIO

1. Glossario istituzionale:

Assistenza amministrativa: sostegno da parte degli uffici dell'Amministrazione comunale ai promotori di processi partecipativi in termini di soccorso giuridico, snellezza procedurale, accesso alla comunicazione, alle informazioni con modalità sia analogiche che digitali.

Dialogo civico: forma di rapporto tra istituzioni comunali e cittadini teso a promuovere la partecipazione come forma ordinaria di governo della città, mediante i processi partecipativi delineati nel regolamento o mediante formule innovative di partecipazione.

Diritti di partecipazione: i diritti riconosciuti, a norma dell'art. 3 della Costituzione e dello Statuto comunale, ai cittadini di Milano, di utilizzare i processi partecipativi di democrazia deliberativa e di democrazia diretta previsti dal presente regolamento.

Divario informativo: la condizione di asimmetria tra gli attori della partecipazione nella disponibilità o nel possesso di tutte le informazioni e le conoscenze rilevanti per la valutazione di un tema che sia oggetto di un processo partecipativo.

Divario partecipativo: la condizione di non omogenea diffusione della partecipazione per ambito urbano o fra i settori della società civile.

Facilitatori: personale con capacità di relazione, equidistanza e di gestione dei conflitti, preposto al fluido svolgimento dei lavori dei cittadini convenuti ad un processo partecipativo.

Iniziativa popolare: il diritto di presentare una proposta di deliberazione inerente materie rientranti nelle attribuzioni del Comune.

Patto di collaborazione: accordo sottoscritto tra l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi per la cura dei "beni comuni", secondo la disciplina del Regolamento inerente.

Patto di partecipazione: accordo sottoscritto tra l'Amministrazione comunale e i cittadini per definire, nel rispetto del presente regolamento, le condizioni di svolgimento di un processo partecipativo, specie se di carattere innovativo.

Processo partecipativo: in generale ogni istituto previsto dal presente regolamento e le procedure necessarie alla sua attuazione; in particolare con questa espressione sono intesi gli istituti di democrazia deliberativa. È sinonimo di forme di partecipazione.

Referendum abrogativo: la consultazione elettorale con cui viene chiesta l'eliminazione totale o parziale, dall'ordinamento comunale, di deliberazioni adottate dal Consiglio o dalla Giunta comunale.

Referendum consultivo: la consultazione elettorale con cui viene espresso un orientamento o una scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale.

Referendum propositivo: la consultazione elettorale con cui viene chiesta l'adozione di un atto, di un provvedimento o di un parere su materie di competenza del Consiglio o della Giunta comunale.

2. Glossario amministrativo:

Autenticazione di firma: l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; i Presidenti e i Vicepresidenti dei Municipi sono equiparati ai Presidenti e Vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali nelle funzioni previste dall'art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53.

Dichiarazione di ammissibilità: la decisione con cui il Collegio dei Garanti accerta che la proposta di deliberazione di iniziativa popolare o la richiesta di referendum presentate sono ammissibili.

Dichiarazione di procedibilità: l'atto con cui gli Uffici comunali accertano la regolarità delle firme richieste per la proposta di deliberazione di iniziativa popolare e la richiesta di referendum.

Foglio vidimato: il foglio, di dimensione uguale a quello della carta bollata, che deve contenere, sulla prima facciata, a stampa o con stampigliatura, l'oggetto della proposta di deliberazione di iniziativa popolare o il quesito della richiesta referendaria completo di ogni elemento necessario. Il foglio deve essere presentato all'Ufficio comunale competente, a cura del promotore/dei promotori o del proponente/dei proponenti, per l'apposizione del timbro, della data e della firma del funzionario vidimante e deve essere utilizzato per la raccolta delle firme, ove richiesto dal presente Regolamento.

Numero minimo di firme richieste: il numero di firme di cittadini titolari del diritto di iniziativa popolare o di referendum, necessarie per attivare le diverse fasi dei procedimenti relativi alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare o alla richiesta di referendum.

Presentatore: il soggetto che esercita il diritto di presentare al Comune interrogazioni, istanze, petizioni.

Primo firmatario: il soggetto che per primo ha sottoscritto interrogazioni, istanze o petizioni, proposte di deliberazione di iniziativa popolare o richieste di referendum, congiuntamente ad altri cittadini, e a cui vengono inviate le risposte e le comunicazioni inerenti, qualora non sia designato un soggetto diverso.

Promotore/Promotori: il soggetto/i soggetti che attiva/attivano la richiesta di referendum popolare comunale; **Proponente/Proponenti:** il soggetto/i soggetti che esercita/esercitano il diritto di iniziativa popolare;

Proposta di deliberazione: l'atto mediante il quale un numero determinato di aventi diritto avvia la procedura di deliberazione di iniziativa popolare.

Soggetti Interessati: il proponente/i proponenti della proposta di deliberazione di iniziativa popolare o il promotore/i promotori della richiesta di referendum o, se designato, altro soggetto indicato dai medesimi a ricevere le comunicazioni.

Sottoscrizione apposta in forma telematica: l'espressione della volontà di adesione ai processi partecipativi, raccolta attraverso il sito web dell'Amministrazione comunale con un sistema di identificazione telematica conforme alle prescrizioni di legge.

PRONTUARIO FIRME

Promotori	a) residenti nel Comune che abbiano compiuto 16 anni, siano essi cittadini italiani, di Paesi membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi b) residenti in altri Comuni che abbiano un comprovato rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio. I soggetti indicati possono agire in rappresentanza di associazioni e come portavoce di gruppi informali.	
Processi	Firme necessarie per la presentazione	Firme necessarie per la indizione
interrogazioni	500	
istanze	1000	
petizioni	1000	
deliberazione di iniziativa popolare	250	5000
istruttoria pubblica		5000
dibattito pubblico		5000
convenzione dei cittadini		5000
Processi	Firme necessarie per la presentazione	Firme necessarie per la indizione
Promotori	a) i cittadini residenti nel Comune di Milano iscritti nelle relative liste elettorali; b) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune di Milano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197; c) i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti nel Comune di Milano, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, esenti da condanne penali che impediscano l'elettorato attivo ed iscritti negli appositi elenchi elettorali previsti dal successivo articolo 20, comma 2 e seguenti. d) Consigli di Municipio.	
referendum consultivo*	1000	15000
referendum propositivo	1000	15000
referendum abrogativo*	1000	15000
* In caso di promozione ad opera di uno o più Consigli di Municipio non si effettua la raccolta di firme.		